

Regolamento concernente le nomine e le modalità di elezione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto di previdenza del Cantone Ticino

del 24 ottobre 2023 (valido dal 24 ottobre 2023)

INDICE

Capitolo primo **Disposizioni generali**

- Art. 1** Composizione
- Art. 2** Durata della carica
- Art. 3** Requisiti e incompatibilità

Capitolo secondo **Elezione dei rappresentanti degli assicurati attivi**

- Art. 4** Diritto di voto
- Art. 5** Eleggibilità
- Art. 6** Avviso per la presentazione delle liste
- Art. 7** Presentazione delle liste
- Art. 8** Elezioni tacite
- Art. 9** Organizzazione della votazione
- Art. 10** Procedura e modalità di voto
- Art. 11** Espressione del voto
- Art. 12** Nullità delle schede
- Art. 13** Lavori di spoglio
- Art. 14** Proclamazione e pubblicazione dei risultati

Capitolo terzo **Nomina dei rappresentanti dei datori di lavoro**

- Art. 15** Designazione dei rappresentanti dei datori di lavoro
- Art. 16** Rappresentante d'ufficio

Capitolo quarto **Disposizioni varie**

- Art. 17** Oneri finanziari e indennità
- Art. 18** Rimedi giuridici
- Art. 19** Entrata in vigore

Regolamento concernente le nomine e le modalità di elezione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto di previdenza del Cantone Ticino del 24 ottobre 2023 (valido dal 24 ottobre 2023)

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto di previdenza del Cantone Ticino (in seguito «IPCT»), richiamati:

- gli artt. 51-52 e 53a della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 25 giugno 1982 (LPP);
- gli artt. 48f-48l dell'Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 18 aprile 1984 (OPP 2);
- l'art. 18 della Legge sull'IPCT del 6 novembre 2012 (LIPCT);
- gli artt. 4-6 dello Statuto dell'IPCT del 14 novembre 2019;

ritenuto che le denominazioni utilizzate si intendono al maschile e al femminile, emana il presente Regolamento.

Capitolo primo **Disposizioni generali**

Art. 1 - Composizione

Il Consiglio di amministrazione è un organo paritetico composto di 10 membri, dei quali 5 sono rappresentanti degli assicurati attivi e 5 dei datori di lavoro.

Art. 2 - Durata della carica

¹Il mandato dei membri del Consiglio di amministrazione dura 4 anni e scade alla fine del mese di giugno dell'anno successivo al rinnovo dei poteri cantonali.

²La durata massima della carica è di 12 anni, riservato l'art. 16 del presente Regolamento.

³In caso di uscita dal Consiglio di amministrazione durante il periodo di carica, a seguito di dimissioni, decesso o, nel caso dei rappresentanti degli assicurati attivi, uscita dall'IPCT:

- a) per i rappresentanti degli assicurati attivi: per il restante periodo di carica, al membro uscente subentra il primo subentrante della sua lista, rispettivamente, in caso di rinuncia di quest'ultimo, il prossimo subentrante. Qualora non vi fossero subentranti, il rappresentante della lista del membro uscente designa un sostituto entro 30 giorni dall'uscita;
- b) per i rappresentanti dei datori di lavoro: il Consiglio di Stato, per il restante periodo di carica, designa un sostituto entro 30 giorni dall'uscita.

⁴I rappresentanti degli assicurati attivi che durante il loro periodo di carica sono posti al beneficio del pensionamento concludono il loro mandato come previsto dal cpv. 1.

⁵La seduta costitutiva del Consiglio di amministrazione dopo il rinnovo quadriennale delle cariche è aperta dal precedente Vice-presidente, se ancora in carica, in caso contrario dal membro del Consiglio di amministrazione più anziano per età.

Art. 3 - Requisiti e incompatibilità

¹I membri del Consiglio di amministrazione devono godere di una buona reputazione e garantire un'attività irreprensibile. Devono inoltre possedere, o essere disposti ad acquisire, sufficienti conoscenze pratiche e teoriche nel settore della previdenza professionale e garantire la loro disponibilità a perfezionare la loro formazione in tale ambito.

²Non possono far parte del Consiglio di amministrazione le persone che non soddisfano i requisiti previsti dall'art. 51b LPP, ivi compresi i collaboratori dell'IPCT così come i membri di organi direttivi di istituti di previdenza in diretta concorrenza (in termini di affiliazione di Enti terzi, in particolare) con l'IPCT.

Capitolo secondo

Elezione dei rappresentanti degli assicurati attivi

Art. 4 - Diritto di voto

¹Hanno diritto di voto gli assicurati attivi ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 lett. a)-d) e f) del Regolamento di previdenza dell'IPCT del 17 ottobre 2013 (RIPCT), che risultano registrati nella banca-dati dell'IPCT 40 giorni prima del giorno della votazione.

²Per tutela dei dati personali degli assicurati, la lista degli aventi diritto di voto (cosiddetto: "catalogo elettorale") non è accessibile a terzi.

Art. 5 - Eleggibilità

¹Eleggibili sono gli assicurati attivi dell'IPCT ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 lett. a) e c) RIPCT, che al momento dell'entrata in carica sono maggiorenni e non hanno ancora compiuto 65 anni.

²Non possono essere eletti quali rappresentanti degli assicurati attivi:

- a) membri del Consiglio di Stato;
- b) funzionari dirigenti direttamente subordinati ai membri del Consiglio di Stato e collaboratori personali dei Consiglieri di Stato;
- c) direttori, così come quadri dirigenti superiori, degli Enti affiliati ai sensi dell'art. 4 cpv. 2 LIPCT.

³Gli assicurati attivi possono eleggere come loro rappresentante anche persone che non sono assicurate all'IPCT, purché rispettino le restanti condizioni di eleggibilità e siano proposte dalle organizzazioni del personale riconosciute dal Consiglio di Stato (in seguito «organizzazioni del personale»).

Art. 6 - Avviso per la presentazione delle liste

Entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello in cui scade il mandato del Consiglio di amministrazione in carica, la Direzione dell'IPCT (in seguito «la Direzione») pubblica sul Foglio ufficiale e sul sito internet dell'IPCT l'avviso per la presentazione delle liste da parte degli assicurati attivi e/o delle organizzazioni del personale.

Art. 7 - Presentazione delle liste

¹Le liste devono essere consegnate *brevi manu* alla Direzione entro il 31 gennaio dell'anno in cui scade il mandato del Consiglio di amministrazione in carica. Qualora il 31 gennaio non

fosse un giorno lavorativo, la lista deve essere consegnata al più tardi l'ultimo giorno lavorativo che precede il 31 gennaio.

²Ogni lista deve portare una denominazione che la distingua dalle altre e la firma autografa di almeno 30 proponenti tra gli assicurati attivi (ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 lett. a)-d) e f) RIPCT), indicandone cognome, nome, data di nascita e domicilio. Uno stesso proponente non può apparire più di una volta né su più di una lista. Un proponente non può essere candidato né sulla propria né su altre liste.

³Il primo firmatario è ritenuto rappresentante della lista, cioè l'unica persona autorizzata ad agire e firmare nonché a ricevere le comunicazioni in nome della lista. Qualora nel corso della procedura di elezione il rappresentante della lista non sia più assicurato all'IPCT, viene ritenuto rappresentante della lista il primo firmatario in ordine di apparizione della lista che risulta ancora assicurato all'IPCT.

⁴Ogni lista può contenere al massimo 5 candidati che rispettino i criteri di cui agli artt. 3 e 5, indicando cognome, nome, data di nascita, domicilio e datore di lavoro. Uno stesso candidato non può apparire più di una volta né su più di una lista. I candidati in sovrannumero vengono cancellati cominciando dall'ultimo elencato.

⁵Le liste devono assicurare un'adeguata rappresentanza delle diverse categorie di lavoratori assicurati all'IPCT ai sensi dell'art. 51 LPP.

⁶Per ogni candidato, alla lista devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) autodichiarazione firmata nella quale il candidato attesta:
 - i. di soddisfare i requisiti di eleggibilità di cui agli artt. 3 e 5; e
 - ii. di essere disposto ad accettare la carica in caso di elezione;
- b) *curriculum vitae* (formazione, esperienze lavorative, eventuali attività accessorie ed eventuali ulteriori legami d'interesse rilevanti);
- c) estratto del casellario giudiziale non più vecchio di 6 mesi;
- d) estratto cantonale delle esecuzioni non più vecchio di 6 mesi.

⁷La Direzione effettua la verifica della denominazione, dei proponenti e dei candidati delle liste, previo consulto con l'Autorità di vigilanza circa l'adempimento dei requisiti di cui agli artt. 3 e 5. Se constatata eventuali vizi di forma, la Direzione fissa un termine di 10 giorni per rimediare. Di seguito, la Direzione pubblica sul sito internet dell'IPCT le liste con i rispettivi candidati e il rappresentante della lista ("pubblicazione preliminare").

⁸È possibile ritirare la lista e presentarne una comune fino a 15 giorni dopo la pubblicazione preliminare delle liste. In tal caso, il numero dei candidati deve essere pari a 5, scelti tra quelli figuranti sulle liste ritirate.

Art. 8 - Elezioni tacite

¹Se il numero dei candidati proposti non supera il numero di 5, la Direzione dell'IPCT proclama tacitamente elette le persone proposte.

²In caso contrario, l'elezione ha luogo tramite voto per corrispondenza.

Art. 9 - Organizzazione della votazione

¹L'organizzazione della votazione compete alla Direzione, la quale può far capo ai servizi dell'Amministrazione cantonale.

²La votazione per corrispondenza deve aver luogo al più tardi un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio di amministrazione in carica, che ne fissa il giorno.

³Il Consiglio di amministrazione in carica nomina l'Ufficio elettorale (composto da un presidente e da due membri, facenti parte dei quadri dell'IPCT, e da tre supplenti) che si occupa di dirigere i lavori preparatori ai fini dello spoglio una volta scaduto l'ultimo termine per esprimere il voto.

⁴Il Consiglio di amministrazione in carica nomina l'Ufficio di spoglio, composto da un magistrato che ne assume la presidenza e da due assessori giurati quali membri. Sia per la presidenza che per i membri viene nominato un supplente.

⁵I candidati non possono far parte dell'Ufficio elettorale o dell'Ufficio di spoglio.

Art. 10 - Procedura e modalità di voto

¹La Direzione pubblica, entro la fine del mese di marzo dell'anno in cui scade il mandato del Consiglio di amministrazione in carica, le liste elettorali con la relativa denominazione ed i nominativi dei candidati sul sito internet dell'IPCT, indicando i membri uscenti che si ricandidano e la data della votazione ("pubblicazione definitiva").

²Il materiale di voto (istruzioni di voto, carta di legittimazione, schede ufficiali, busta ufficiale e busta per il voto per corrispondenza) deve essere inviato agli aventi diritto di voto almeno 20 giorni prima della votazione.

³Le schede votate vanno inserite nell'apposita busta ufficiale. Quest'ultima, unitamente alla carta di legittimazione di voto compilata e firmata personalmente dall'avente diritto di voto, deve essere a sua volta inserita nella busta per il voto per corrispondenza, che deve pervenire alla Direzione entro le ore 18:00 del giorno della votazione (ultimo termine per esprimere il voto per corrispondenza).

Art. 11 - Espressione del voto

¹L'avente diritto vota facendo uso delle seguenti possibilità:

a) scheda con intestazione di lista:

- esprimendo il voto per la lista prescelta, apponendo una croce nella casella che affianca la denominazione della lista prescelta con voto personale automatico a tutti i candidati di questa lista;
- esprimendo il voto per la lista prescelta e dando inoltre voti preferenziali a candidati di questa lista e/o di altre liste, apponendo una croce nella casella che affianca il nome dei candidati prescelti;

b) scheda senza intestazione:

- esprimendo voti a singoli candidati, senza dare il voto ad una lista, apponendo una croce nella casella che affianca il nome dei candidati prescelti.

²Sono parimenti considerate come scheda senza intestazione:

- la scheda che non reca il voto di scheda senza intestazione né il voto a una lista;
- la scheda intestata a più liste;
- la scheda intestata a una o più liste che reca contemporaneamente il voto di scheda senza intestazione.

³Al massimo possono essere espressi 5 voti preferenziali.

⁴Per la scheda con intestazione di lista, se i voti preferenziali superano il numero massimo, tutte le preferenze si hanno come non espresse.

Art. 12 - Nullità delle schede

Sono nulle le schede che:

- a) non sono ufficiali;
- b) non sono contenute nelle buste di trasmissione ufficiali o non sono accompagnate dalla carta di legittimazione compilata e firmata;
- c) portano segni di riconoscimento o recano espressioni estranee all'elezione;
- d) sono illeggibili;
- e) sono completate o modificate non a mano;
- f) non sono intestate ad una lista e il numero di voti preferenziali supera quello massimo.

Art. 13 - Lavori di spoglio

¹Lo spoglio delle schede viene eseguito dall'Ufficio di spoglio, coadiuvato dall'Ufficio elettorale e, in quanto necessario, dai servizi dell'Amministrazione cantonale. Dello stesso viene tenuto un processo verbale.

²I lavori di spoglio si svolgono nei giorni feriali stabiliti dalla Direzione dell'IPCT.

³Allo spoglio possono assistere un delegato per ogni lista, il cui nominativo dovrà essere comunicato alla Direzione al più tardi entro 10 giorni dalla data della votazione.

Art. 14 - Proclamazione e pubblicazione dei risultati

¹La ripartizione dei seggi avviene secondo il sistema proporzionale. È applicabile per analogia l'art. 71 della legge sull'esercizio dei diritti politici del 19 novembre 2018 (LEDP).

²Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, fino a concorrenza del numero di seggi spettante alla lista di cui fanno parte.

³Preso atto del risultato delle elezioni, la Direzione procede alla proclamazione degli eletti, dandone avviso mediante pubblicazione sul sito internet dell'IPCT e informando i rappresentanti delle liste, indicando i rimedi giuridici di cui all'art. 18.

⁴Il Consiglio di amministrazione in carica provvede alla determinazione della crescita in giudicato dei risultati, mediante pubblicazione sul sito internet dell'IPCT.

Capitolo terzo
Nomina dei rappresentanti dei datori di lavoro

Art. 15 - Designazione dei rappresentanti dei datori di lavoro

¹Il Consiglio di Stato è competente per designare i rappresentanti dei datori di lavoro, fatto salvo quanto indicato all'art. 16. Nel limite del possibile, esso si preoccupa di assicurare un'adeguata rappresentanza dei datori di lavoro affiliati per convenzione all'IPCT.

²Ai fini della verifica dei requisiti di cui all'art. 3 devono essere presentati i documenti di cui all'art. 7 cpv. 6.

³La designazione deve intervenire al più tardi un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio di amministrazione in carica.

Art. 16 - Rappresentante d'ufficio

Il Consigliere di Stato responsabile delle questioni finanziarie e del personale fa parte d'ufficio del Consiglio di amministrazione, in qualità di rappresentante dei datori di lavoro.

Capitolo quarto
Disposizioni varie

Art. 17 - Oneri finanziari e indennità

¹Gli oneri finanziari relativi all'organizzazione delle elezioni sono assunti dall'IPCT.

²Ai membri dell'Ufficio di spoglio che non sono dipendenti dell'IPCT o dei servizi dell'Amministrazione cantonale è riconosciuta un'adeguata indennità in analogia a quanto previsto per le elezioni comunali o cantonali.

Art. 18 - Rimedi giuridici

¹Contro le decisioni degli organi incaricati dell'applicazione del presente Regolamento oppure contro eventuali irregolarità nell'ambito della procedura di elezione può essere interposto reclamo dinnanzi al Consiglio di amministrazione in carica entro 10 giorni dalla comunicazione della decisione, rispettivamente dalla conoscenza dell'eventuale irregolarità, in ogni caso al più tardi entro 10 giorni dalla pubblicazione dei risultati dell'elezione di cui al Capitolo secondo.

²Il Consiglio di amministrazione in carica decide quale istanza unica. La ripetizione della votazione viene disposta soltanto se vi è fondato motivo di ritenere che l'irregolarità abbia verosimilmente influito sull'esito dell'elezione.

Art. 19 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio di amministrazione dell'IPCT il 24 ottobre 2023 ed entra in vigore alla stessa data. Esso sostituisce il Regolamento dell'Istituto di previdenza del Cantone Ticino concernente le modalità di elezione del Consiglio di Amministrazione del 21 settembre 2015 (stato 4 marzo 2020).